

Cartiera di Ferrania s.r.l.

“Piano di adeguamento e Prescrizioni”



Indice

1 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO.....	3
1.1 PIANO DI ADEGUAMENTO ALLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI.....	3
2 PRESCRIZIONI.....	3
2.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	3
2.2 SCARICHI IDRICI.....	5
2.3 RUMORE.....	6
2.4 RIFIUTI.....	7
2.5 ENERGIA.....	8
2.6 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO.....	9
2.7 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC.....	10

1 Sezione di adeguamento dell'impianto e condizioni di esercizio

1.1 Piano di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili

In ragione di quanto illustrato negli allegati precedenti, si considera la tecnologia applicata conforme alle migliori tecnologie disponibili.

2 Prescrizioni

2.1 Emissioni in atmosfera

1 La ditta dovrà rispettare i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera:

N°Emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento/monitoraggio in continuo	Portata max (Nm ³ /h)	Inquinanti	Limiti	
					Conc. (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)
E1 ¹	Centrale termica 1	La caldaia è dotata di sistemi di analisi in continuo per i parametri CO, T° e O2 al fine di controllare la combustione	9000	Polveri ²	5	0,05
				NOx	200	1,8
				SOx ²	35	0,32
E2 ³	Cappa macchina continua		17000	Polveri ²	5	0,02
				NOx	200	3,4
				SOx ²	35	0,6
				Br + Cl	5	0,09
E3	Aspirazione polveri Bobinatrice	Scrubber ad umido	107000	Polveri	20	2,14

2 Qualora i valori limite in emissione di cui alle tabelle precedenti siano riportati sia in concentrazione che in flusso di massa, si intenderanno superati anche quando uno solo dei due limiti risulti superato. Di norma - dove non diversamente indicato e nel caso in cui non intervengano problemi tecnici che ne determinino l'impossibilità pratica - il rispetto dei limiti deve essere calcolato attraverso il valore medio ottenuto dal numero di campionamenti - non consecutivi della durata di un'ora - previsti dal manuale UN.I.CHIM. 158/88 in relazione alla "classe" dell'emissione. Nel caso in cui vengano impiegati tempi di campionamento diversi da un'ora, dovranno esserne esplicitate le motivazioni nel verbale di campionamento. La portata volumetrica indicata nelle tabelle precedenti non è da intendersi quale valore limite. Resta inteso che i controlli sulle emissioni in atmosfera, da effettuarsi ai sensi dell'allegato E, dovranno essere eseguiti in condizioni di normale funzionamento degli impianti a monte;

¹ I valori di emissione si intendono riferiti a volumi di gas secchi riportati in condizioni normali ed al 3% di ossigeno libero nei fumi

² Il limite per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato purché si utilizzi metano quale combustibile

³ I valori di emissione si intendono riferiti a volumi di gas secchi riportati in condizioni normali ed al 17% di ossigeno libero nei fumi

- 3 Non potranno essere utilizzati in alcun modo condotti by-pass dei sistemi di abbattimento asserviti all'emissione E3;
- 4 Le emissioni E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, D1-D12 per entità e flusso di massa, nonché per le caratteristiche impiantistiche meglio dettagliate negli allegati B e C al presente provvedimento, sono considerate emissioni scarsamente rilevanti e, pertanto, non sono fissati né limiti né controlli periodici;
- 5 Dovrà essere previsto un programma di manutenzione che, con frequenza semestrale, verifichi lo stato di efficienza del sistema di abbattimento asservito all'emissione E3;
- 6 Per quanto riguarda l'emissione E3 in caso di disservizio dell'impianto di abbattimento, compatibilmente con le problematiche di processo, la lavorazione a monte dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità dell'impianto di abbattimento stesso;
- 7 Dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'ente di controllo, le operazioni di manutenzione dell'impianto di abbattimento, le eventuali sostituzioni effettuate (data e tipologia di intervento). Detto registro sarà conforme al modello esemplificativo riportato in Appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del Dlgs. N°152/06 e dovrà essere conservato, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;
- 8 Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, con potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW, devono essere dotati di rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto. Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. I sistemi di controllo della combustione della caldaia che origina l'emissione E1 devono mantenere una configurazione idonea al funzionamento in continuo non presidiato in tutte le condizioni ambientali e di processo. A tal fine la ditta è tenuta a garantire la qualità dei dati mediante l'adozione di procedure che documentino le modalità e l'avvenuta esecuzione degli interventi manutentivi programmati e delle operazioni di calibrazione e taratura degli strumenti. La ditta, entro 6 mesi dalla data di

messa a regime dell'impianto, dovrà trasmettere in copia a questa Provincia le procedure e le modalità di cui al paragrafo precedente;

- 9 Nel caso si verifichi un guasto agli impianti di abbattimento tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione ovvero in caso di verifica, nel corso degli autocontrolli, di un superamento dei valori limiti alle emissioni in atmosfera la ditta dovrà darne comunicazione a questa Provincia, all'ARPAL – dipartimento provinciale di Savona ed al Comune di Cairo Montenotte, anche per le vie brevi, entro le otto ore successive;
- 10 I condotti per lo scarico in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) accessibili in sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale; (cfr. allegato E punto 3.1.3);
- 11 Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste; il rilevamento dovrà essere effettuato secondo le modalità ed utilizzando i metodi analitici citati nell' allegato E – punto 3.1.2 e seguenti;
- 12 Non possono essere stoccati all'aperto materiali polverulenti alla rinfusa sui piazzali interni allo stabilimento;
- 13 La ditta dovrà provvedere alla pulizia dei piazzali in modo da ridurre sensibilmente la presenza di polvere e il possibile sollevamento eolico della stessa, nonché in caso di eventuali sversamenti di idrocarburi al suolo;
- 14 Le prescrizioni di cui ai precedenti punti 6, 7, 8, 9, 12, e 13 dovranno essere proceduralizzate mediante emanazione di apposito ordine di servizio scritto al personale addetto. Detto ordine di servizio dovrà essere trasmesso, in copia, a questa Provincia;

2.2 Scarichi idrici

1. Circa lo scarico S1 verso il depuratore biologico di proprietà del complesso IPPC denominato Ferrania Technologies si prescrive:
 - a) che siano fatti salvi i diritti di terzi
 - b) che siano osservate le norme e le prescrizioni tecniche di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152, alla L.R. 16 agosto 1995, n°43 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento Regionale n° 4/2009;

- c) La ditta dovrà mantenere gli impianti e gli scarichi sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine gli scarichi idrici presenti in stabilimento, ivi comprese le immissioni di acque meteoriche, devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex art. D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
- d) La ditta dovrà effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse agli scarichi, facendo manutenzione agli impianti di trattamento ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie. Le ispezioni dovranno comunque essere effettuate dopo ogni evento meteorico significativo non consecutivo ad altri;
- e) I pozzetti di campionamento dovranno essere costruiti in modo tale da determinare un dislivello fra canale di adduzione e di uscita di almeno 10 cm. I pozzetti dovranno essere di dimensioni, in pianta, di almeno 50 per 50 cm;
- f) Il monitoraggio degli scarichi dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste;
- g) Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione degli scarichi;
- h) Qualsiasi disservizio anche parziale, occorso agli scarichi e agli impianti di trattamento, anche per attività di manutenzione, dovrà essere preventivamente comunicato, o comunicato contestualmente se imprevedibile, a questa Provincia, all'ARPAL di Savona e all'ASL n. 2 Savonese;
- i) Gli scarichi non dovranno comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente, con particolare riferimento al sottosuolo ed alla falda idrica;

2.3 Rumore

1. In relazione alle prescrizioni emanate dalla Regione Liguria in sede di procedura di verifica screening con Decreto 345/2012 dovrà essere effettuato un controllo "post operam" per la verifica del rispetto dei limiti di zona e differenziali sotto la supervisione del Dipartimento ARPAL di Savona.
2. Il monitoraggio periodico dell'inquinamento acustico, effettuato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovrà essere effettuato secondo quanto previsto

nell' allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste.

3. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e verificando che le componenti installate non peggiorino significativamente la situazione emissiva preesistente.
4. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui all' allegato E, facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica o dalla normativa vigente, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98 (Comune), all'ARPAL ed alla Provincia, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 titolo III bis; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.

2.4 Rifiuti

1. i contenitori fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Inoltre devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Tutti i contenitori, cisterne, containers, cassoni, big bags, etc. destinati allo stoccaggio dei rifiuti, ovvero le aree di stoccaggio stesse, devono essere contrassegnati al fine di renderne noto il contenuto
2. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio di eventuali fusti deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione per l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
3. in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 36/2003;

4. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere condotto nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche generali e da quelle specifiche di cui al punto 4.1 della D.C.I. del 27/07/84, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi. Inoltre lo stoccaggio deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti. Sono vietati lo stoccaggio promiscuo, il travaso nonché la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;
5. le attività di gestione nonché di movimentazione dei rifiuti devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
6. il deposito degli olii esausti dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dalla D.C.I. del 27/07/84;
7. prima di effettuare il conferimento dei rifiuti in un impianto di discarica, dovrà essere effettuata, per ciascuna tipologia di rifiuti, la “ caratterizzazione di base “ ai sensi degli artt. 2, commi 1 , 2 e 3 del D.M. 3 agosto 2005, con la frequenza e con le modalità di cui all’allegato 1 del d.m. stesso;

2.5 Energia

1. Secondo quanto previsto nell’ allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste, dovrà essere redatto annualmente il bilancio energetico dell’intero impianto contenente le tre schede informative 5.1, 5.2, 5.3 dell’allegato C “Emissioni”;
2. Il bilancio energetico dovrà essere inviato congiuntamente alle altre informazioni ambientali, alla Provincia di Savona, all’ARPAL ed al Comune di Cairo Montenotte.

2.6 Piano di dismissione e bonifica del sito

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolato contenuto nella Parte Seconda e nel Titolo II della Parte Sesta del D.lgs. n. 152/2006, per quanto relativo alle misure precauzionali atte ad evitare l'inquinamento dei suoli derivante da eventi accidentali, con conseguenti oneri di bonifica, si prescrive la predisposizione di un programma di misure di verifica e controllo in opera sugli impianti o parti di essi, che costituiscano fonte di potenziale danno per le matrici ambientali coinvolte. Per gli impianti di processo a rischio di incidente rilevante si farà riferimento alla norma UNI 10617/97
2. Dette misure potranno consistere nel controllo di tenuta dei serbatoi e dei condotti adibiti allo stoccaggio e trasporto di combustibili, oli, sostanze e preparati le cui caratteristiche, descritte dalle schede di sicurezza, presentino fattori di rischio per l'uomo o per l'ambiente di cui alle direttive 98/24 CE e 91/689 CEE.
3. Il programma di controllo dovrà essere predisposto entro 6 mesi dalla data di ricezione del presente provvedimento e dovrà essere tenuto presso lo stabilimento a disposizione dei soggetti deputati ai controlli in materia ambientale.
4. A seguito dell'esecuzione dei controlli periodici programmati, l'azienda deve preparare e conservare i documenti necessari a dare evidenza che gli impianti, i componenti, e i materiali abbiano superato le prove, i controlli e le ispezioni. Detti documenti dovranno essere presentati, dietro richiesta, ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale.
5. Quando l'azienda presenterà la richiesta di rinnovo dell'A.I.A. dovrà allegare una relazione riassuntiva degli interventi di verifica e controllo effettuati, che si riferisca ai documenti di cui al precedente punto 4.
6. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
 - a lasciare il sito in sicurezza;
 - a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;

7. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta deve comunicare alla Provincia di Savona un cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti;

2.7 Prescrizioni generali attività IPPC

1. L'azienda trasmetterà annualmente, entro il mese di gennaio, alla Provincia di Savona e all'A.R.P.A.L. il calendario degli autocontrolli previsti nell'allegato E al presente provvedimento ed entro un tempo non inferiore a 5 giorni lavorativi (quest'ultimo da intendersi tassativo per ciò che concerne la verifica del mancato rispetto delle prescrizioni) darà comunicazione/conferma, anche per le vie brevi (fax e/o @mail), della data esatta di esecuzione degli stessi. A tal proposito si elencano nel seguito i riferimenti di Provincia e ARPAL:
 - Provincia: fax n°019/8313269-517
 - Provincia @mail: m.correggiari@provincia.savona.it, r.bogni@provincia.savona.it
 - ARPAL: fax n°019/84181229
 - ARPAL @mail ARPAL: pietro.zaottini@arpal.gov.it, giovanni.durante@arpal.gov.it, angelo.perato@arpal.gov.it, luigi.federici@arpal.gov.it ;
2. La Ditta dovrà conservare presso la sala controllo, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie, almeno in formato A1, dell'insediamento dalle quali risultino :
 - sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo, e/o equalizzazione – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
 - aree destinate al deposito dei rifiuti
 - punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione

dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.
3. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
4. Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

5. Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. Tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
7. I rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
8. Deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto anche attraverso l'adozione di un sistema di reperibilità;
9. Al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
10. Il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
11. La cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
12. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
13. A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;